



Rif. prot. A00\_064\_17240 del 12/11/2021

**PROT. USCITA**

Regione Puglia  
Lavori Pubblici  
UO: Ufficio Coordinamento STP - Bari/Foggia (sede  
Foggia)  
A00\_064/PROT  
20/01/2022 - 0000970  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

**PROVINCIA DI FOGGIA**  
**Settore Assetto del Territorio e Ambiente**  
protocollo@cert.provincia.foggia.it

**EN.IT Srl**  
enitsrl@pec.enitspa.it

**Oggetto:** *Comune di CERIGNOLA (FG) Intervento: Il progetto prevede una potenza complessiva di 114,6423 MW, articolata in sei diversi campi fotovoltaici a terra: Campo fotovoltaico "Acquarulo" con potenza pari a 32,2242 MW; Campo fotovoltaico "Chiarazza" con potenza pari a 8,8623 MW; Campo fotovoltaico "Posta dei Preti" con potenza pari a 21,6978 MW; Campo fotovoltaico "Dell'Erba" con potenza pari a 13,0935 MW; Campo fotovoltaico "Santa Maria Dei Manzi" con potenza pari a 29,1024 MW; Campo fotovoltaico "Tramezzo" con potenza pari a 9,6621 MW. Le opere in progetto occupano una superficie totale di circa 151,3 ettari. Il progetto ricade tra gli interventi da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, in quanto ricompreso al punto B.2.g/5- bis) dell'allegato B: B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 M  
Proponente: En.It Cod.prat.: 2020/00101/VIA – Parere*

Con nota prot. n. 2021/0056258 del 11/11/2021, acquisita da questa Autorità Idraulica il 12/11/2021 al prot. n. 17240, la Provincia di Foggia ha convocato per il giorno 27/01/2022 la conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto.

**Rilevato che:**

- Il progetto prevede la realizzazione di una centrale di conversione dell'energia solare in energia elettrica tramite tecnologia fotovoltaica e le relative opere ed infrastrutture connesse nell'agro del Comune di Cerignola per una potenza complessiva di 111,6167 MW, articolata in sei diversi campi fotovoltaici. Le opere e le infrastrutture connesse all'impianto sono:
  - cabine di trasformazione, con relativi locali ad uso magazzino;
  - 6 cabine di consegna, posizionate una per ogni campo fotovoltaico.
  - 3 locali di servizio;
  - viabilità di accesso;
  - un cavidotto interrato di MT (30 kV) esterno ai campi fotovoltaici per una lunghezza totale di scavo pari a 117471 m.
  - Sottostazione di trasformazione MT/AT e consegna collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RNT da collegare in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia -Palo del Colle" (quest'ultima già autorizzata con Det. Dirigenziale n.4 del 27/01/2016 della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica della Regione Puglia);
- le opere di rete sono riportate nell'elab. DISBFP0858-01;
- dalla documentazione progettuale e dagli strati informativi riportati sul portale telematico della Provincia di Foggia nella sezione "Protocollo 20210000012167 del 11032021" si evince che i siti interessati dall'impianto non interferiscono con reticoli idrografici/corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala

Servizio Autorità Idraulica – sede di Foggia – via Alessandro Volta n. 13 – 71121 Foggia

pec: [ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it) - pec: [servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)

P.O Demanio Idrico – Dissesto Idrogeologico: Geom. Russo Vito tel. 0881 706069 – mail: [vito.russo@regione.puglia.it](mailto:vito.russo@regione.puglia.it)

Funzionario tecnico: Ing. Luigi Stella tel. 0881 706078 – mail: [l.stella@regione.puglia.it](mailto:l.stella@regione.puglia.it)



1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia. Il cavidotto interrato interferisce in unico punto con il corso d'acqua "Fosso Marana di Castello";

**Premesso che:**

- secondo l'art. 96 lettera f) del R.D. n.523/1904:

*"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:  
(...)*

*"f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi";*

- la D.G.R. n. 1675 del 08/10/20, pubblicata sul BURP n.149 del 26/10/2020, ha definito l'alveo fluviale in modellamento attivo ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d'acqua. In particolare per i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte. Nel caso di reticolo minore, ovvero per i corsi d'acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
- secondo la D.G.R. n. 1675 del 08/10/20:
  - *"all'interno dell'alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all'art 36 delle NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 delle stesse NTA ovvero dal R.D. n. 523/1904 per le parti attinenti"* (punto 2 della D.G.R. n.1675/20);
  - oltre il limite areale dell'alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazione le norme d'uso previste dagli strumenti di governo del territorio (punto 4 della D.G.R. n.1675/20);
- il Servizio Autorità Idraulica, nella riunione del 27/05/2021, ha ritenuto che la norma di riferimento come recentemente integrata dalla D.G.R. n.1675/20, dato che si presta a non univoche interpretazioni rendendone problematica l'applicazione, debba essere integrata e/o rettificata prevedendo in particolare che nel limite areale dell'alveo fluviale in modellamento attivo, i nuovi interventi, dovranno essere accompagnati da uno studio idrologico e idraulico che dimostri compiutamente l'assenza di effetti sul regime idraulico del corpo idrico e delle sue pertinenze;
- secondo quanto disposto dal Servizio Autorità Idraulica, le conclusioni e gli indirizzi e le procedure contenute nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021 sono da applicare nelle more della revisione della D.G.R. n.1675/20;



***Considerato che:***

- dall'applicazione della disciplina introdotta dalla D.G.R. n. 1675/2020, risulta che i campi fotovoltaici sono esterni alle fasce di rispetto di cui alla definizione dell'alveo di modellamento attivo;
- è stata redatta una Relazione Idraulica;
- il cavidotto, in corrispondenza dell'interferenza con il corso d'acqua "Fosso Marana di Castello", come riportato nella Relazione Idraulica "*verrà realizzato mediante tecnologia NO-DIG ad una profondità di circa 1.50 m in grado di garantire un franco di sicurezza sull'escavazione massima che si potrebbe avere in caso di piena. L'attraversamento avviene sempre idraulicamente a valle dell'infrastruttura dove l'erosione è minima*". Il cavidotto sarà protetto da un tubo guaina che, a vantaggio di sicurezza, non è stato considerato nell'ambito delle verifiche di resistenza all'erosione.

Alla luce del R.D. n.523/1904, della D.G.R. n. 1675/2020 e delle conclusioni, indirizzi e procedure contenute nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021, questo Servizio Autorità Idraulica esprime, unicamente sotto l'aspetto idraulico, parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto (rif. strati informativi riportati nella sezione del portale provinciale "Protocollo 20210000012167 del 11032021" ed elab. DISBFP0858-01) con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto fotovoltaico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

1. non dovrà essere realizzata alcuna opera (impianti, pannelli fotovoltaici, recinzioni, cabine, nuova viabilità/strade di accesso, etc) all'interno delle allagabili con tempo di ritorno di 200 anni rispettando in ogni caso una distanza minima di 10 metri (in destra e sinistra idraulica) dal piede esterno degli argini/sponde/rive incise o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua;
2. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici/corsi d'acqua, dovranno essere realizzati mediante tecnica NO-DIG posando la tubazione ad una profondità tale che la distanza tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l'alveo, non sia inferiore a 2 metri; inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica del reticoli idrografici/corsi d'acqua e delle opere di attraversamento esistenti o creato alcun elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica realizzando i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., alla distanza minima di 15 metri dal piede esterno degli argini/sponde/rive incise dei reticoli idrografici/corsi d'acqua e in ogni caso al di fuori delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
3. in corrispondenza di ulteriori opere di attraversamento rinvenibili da carta tecnica regionale/ortofoto e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto, lo stesso dovrà essere posato mediante tecnica NO-DIG ad una profondità non inferiore a 2 metri secondo le modalità e accorgimenti indicati al punto 2;



4. dovrà essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
5. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua assicurando, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;
6. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici e senza alterare, neppure temporaneamente, la morfologia degli stessi. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dei corsi d'acqua/reticoli idrografici;
7. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:
  - rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
  - rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
  - sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;
8. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
9. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
10. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque.

Si specifica infine che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013, è previsto che, per le opere in progetto, il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata.

**Funzionario Istruttore**  
(Ing. Luigi Stella)

**P.O. Demanio Idrico e dissesto idrogeologico**  
(Geom. Vito Russo)

**Il Dirigente ad interim del Servizio Autorità Idraulica**  
(Dott. Antonio Lacatena)